

Comune di San Pietro al Tanagro

(Provincia di Salerno)



Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche

(Legge Regionale 7 gennaio 2000, n.1 –art.26, comma 1)

Approvato con D.C.C. n. 4 del 08 marzo 2010

NORME GENERALI.....	4
Art. 1 - Ambito di applicazione	4
Art. 2- Definizioni.....	5
Art. 3 - Finalità del Regolamento.....	5
Art. 4 - Criteri generali di indirizzo	5
Art. 5 - Compiti degli uffici comunali	6
Art. 6 - Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o in forma itinerante	6
Art. 7 - Titolo autorizzatorio	7
Art. 8 - Modalità di svolgimento dell'attività	7
Art. 9 - Assenze.....	8
Art. 10 - Norme igienico - sanitarie da osservare per il commercio dei prodotti alimentari	8
Art. 11 - Vigilanza	9
Art. 12 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico	9
Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	9
Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	10
Art. 15 - Decadenza della concessione del posteggio	10
Art. 16 – Norme comportamentali	10
MERCATI.....	11
Art. 17 – Svolgimento dei mercati	11
Art. 18 – Orari e durata delle concessioni.....	11
Art. 19 - Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio.....	11
Art. 20 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	12
Art. 21 - Norme in materia di funzionamento dei mercati	13
Art. 22 - Classificazione dei mercati.....	13
Art. 23 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	13
Art. 24 - Gestione del registro delle presenze maturate	14
Art. 25 - Gestione presenze e assenze degli assegnatari di posteggio.....	14
Art. 26 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione.....	14
Art. 27 - Disposizioni in materia di subingresso.....	15
Art. 28 - Spostamenti di posteggi per miglìoria.....	15
Art. 29 - Scambio consensuale dei posteggi	15
Art. 30 - Ampliamento del posteggio.....	16
PRODUTTORI AGRICOLI.....	16
Art. 31 - Definizioni ed autorizzazione all'esercizio.....	16
Art. 32 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	17
Art. 33 Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli	17
Art. 34 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi riservati ai produttori agricoli.....	18
POSTEGGI FUORI MERCATO.....	18
Art. 35 – Posteggi isolati.....	18
FIERE.....	18
Art. 36 - Classificazione delle fiere.....	18
Art. 37 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali, giorni e orari di svolgimento	19
Art. 38 - Norme in materia di funzionamento delle fiere.....	19
Art. 39 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....	19
Art. 40 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	20
Art. 41 - Concessione per feste, sagre e manifestazioni varie.....	20
FIERE PROMOZIONALI – FIERE MERCATO.....	21
Art. 42 - Fiere promozionali	21
Art. 43 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....	21
Art. 44 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti	22

Art. 45 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....	22
Art. 46 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	22
COMMERCIO ITINERANTE.....	22
Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	22
Art. 48 Determinazione degli orari	23
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	23
Art. 49 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	23
Art. 50 - Concessioni temporanee.....	23
Art. 51 - Bandi Comunali.....	24
Art. 52 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria	24
Art. 53 – Sanzioni	24
Art. 54 - Abrogazione precedenti disposizioni	24
Art. 55 - Disposizioni transitorie.....	24

NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1 della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2000 dal titolo "Regolamento per il commercio su aree pubbliche".

Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale.

Il regolamento può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Art. 2- Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intendono:

- **Per commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- **Per aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- **Per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- **Per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- **Per posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- **Per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- **Per fiera promozionale**, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
- **Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- **Per posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- **Per presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- **Per presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- **Per miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.

- **Per scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- **Per posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
- **Per settore merceologico**, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- **Per specializzazioni merceologiche** le segmentazioni merceologiche interne ai settori
- **Per spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- **Per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Art. 3 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, in applicazione dell'art. 26 della L.R. 1/2000, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- 1) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- 2) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- 3) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- 4) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
- 5) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art. 4 - Criteri generali di indirizzo

Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- 1) Valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;
- 2) Favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
- 3) Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- 4) Riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
- 5) Favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati al fine di evitare fenomeni di congestione del traffico veicolare.

I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) Aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di

manipolazione delle merci da parte degli operatori, un'adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;

b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;

d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Art. 5 - Compiti degli uffici comunali

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

I commercianti su aree pubbliche e le associazioni di categoria potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Funzionario del Settore interessato e/o a quello del Comando della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 6 - Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio o in forma itinerante

Ai sensi dell'art. 28, comma 1, Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) Su posteggi dati in concessione per 10 anni;

b) Su qualsiasi area consentita purché in forma itinerante.

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo del posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

Per il rilascio della concessione decennale per i mercati il Comune provvede, entro il 30 luglio di ogni anno, a trasmettere alla Regione Campania il numero dei posteggi resisi disponibili e i mercati periodici e/o stagionali, così come previsto dall'art. 27, comma 2, L.R. 1/2000.

Le domande dovranno essere presentate al Comune entro 20 gg. dalla pubblicazione del Bando comunale sul BURC.

Il Comune provvede alla redazione della graduatoria entro 45 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande e provvede al rilascio della concessione di posteggio entro 30 gg. dalla data dell'approvazione della graduatoria secondo i criteri dell'art. 41 L.R. 1/2000.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o in caso di società di persone dal Comune in cui ha sede legale la società. Tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali in cui questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago. Tale autorizzazione abilita inoltre all'esercizio dell'attività commerciale, secondo quanto dispone la L.R. 1/2000 ed il presente Regolamento.

La domanda per il rilascio di autorizzazione si intende accolta laddove il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 30 gg., fatta salva la facoltà di annullare il provvedimento illegittimamente formatosi.

L'autorizzazione può essere negata soltanto con atto motivato del Comune qualora manchino i requisiti previsti dall'art. 5 del D.lgs. 114/98 e da altri obblighi previsti dalla vigente normativa.

Gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea hanno l'obbligo di esibire preventivamente il documento di soggiorno allo scopo di ottenere l'autorizzazione.

L'efficacia dell'autorizzazione è limitata al possesso, sul posto, dell'originale del permesso di soggiorno in corso di validità.

Le Associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi, possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio apposito, ai margini del mercato o fiera.

Art. 7 - Titolo autorizzatorio

La concessione dei posteggi ha validità decennale, e può essere tacitamente rinnovata. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere il contratto convenzionale che può essere tacitamente rinnovato, salvo che il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, disponga di non procedere al rinnovo dei posteggi nell'area del mercato indicato, dando preavviso agli operatori almeno sei mesi prima del termine dei dieci anni.

Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'originale dell'autorizzazione stessa; solo in caso di Fiere concomitanti per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'originale dell'atto di concessione e con una copia autenticata dell'autorizzazione. Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione dell'originale, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l'applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature e della merce previsto all'art. 13 della Legge 689/81, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 comma 1° o 2° del D.L.vo 114/98, una volta accertata la posizione dell'interessato.

L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari, lavoratori interinali di cui alla l. 196/97, associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), purchè appositamente delegati, mediante allegata dichiarazione integrativa a cura del titolare della concessione. I delegati per l'esercizio in forma itinerante dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 D.lgs. 114/98.

Il titolare dell'autorizzazione per il commercio in forma itinerante deve, entro 10 gg. dalla richiesta di cambiamento di residenza, comunicare tale cambiamento al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, il quale provvede entro 30 gg. all'annotazione oppure a trasmettere la documentazione relativa al Comune di nuova residenza, il quale provvede a sua volta all'annotazione.

Il titolare della autorizzazione/concessione decennale di posteggio, deve entro 10 gg. dalla richiesta di cambiamento di residenza comunicarlo al Comune che ha rilasciato la concessione stessa, il quale provvede entro 30 gg. alla annotazione sugli atti autorizzatori.

Art. 8 - Modalità di svolgimento dell'attività

I posteggi dovranno essere delimitati a cura del Comune. Dovranno essere adottate idonee misure di sicurezza al fine di garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori del mercato.

I concessionari dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle concessioni ed autorizzazioni con particolare riguardo alla delimitazione delle aree, come individuate dall'Amministrazione comunale. E' fatto divieto assoluto agli operatori occupare spazi od aree non individuate nella concessione/autorizzazione.

Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a Mt. 2,00 e comunque non potranno sporgere

di più di 50 cm. oltre l'area delimitata da segnaletica orizzontale, sempre che ciò non rechi nocumento alla sicurezza pubblica o della circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.

Nelle aree destinate al commercio su area pubblica è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.

In deroga a quanto stabilito al comma precedente, ai venditori di dischi, compact disc, radio etc. per lo svolgimento della loro attività di vendita, e agli eventuali operatori di pubblico intrattenimento autorizzati, è consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non arrecare disturbo alle attività limitrofe ed ai frequentatori dell'area, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni.

E' fatto salva la pubblicità fonica prevista ai sensi del Regolamento Comunale sulla Pubblicità purché nei limiti di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

I prodotti esposti sui banchi, per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

È fatto obbligo agli operatori di provvedere, una volta concluse le operazioni di vendita, alla rimozione delle attrezzature e ad una accurata pulizia dei posteggi e delle aree.

Art. 9 – Assenze

L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato o prescelto, per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea in quel giorno in base alle graduatorie esistenti.

Per i posteggi fuori mercato si considera assente chi non esercita l'attività per l'orario previsto in concessione, salvo i casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, ecc..). In caso di non ricopertura del posteggio, si può procedere ad assegnazione temporanea con atto apposito ed il posteggio può essere occupato da esercenti il commercio in forma itinerante nei limiti di cui all'art. 27 L.R. 1/2000.

Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, il Comune procede alla revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 10 - Norme igienico - sanitarie da osservare per il commercio dei prodotti Alimentari

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Ordinanze vigenti in materia. In particolare, l'Ordinanza Ministero della Sanità 03 aprile 2002, consente il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche esclusivamente mediante:

Costruzioni stabili, definite dall'art. 1 co.2 lett. d) Ordinanza, aventi le caratteristiche descritte nel successivo art.3.

Negozi mobili, definiti dall'art. 1 co.2 lett. e) Ordinanza, devono possedere i requisiti descritti nel successivo art. 4.

I banchi temporanei definiti dall'art. 1 co.2 lett. f) Ordinanza, devono possedere i requisiti descritti nel successivo art. 5.

I posteggi delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi mobili, anche in forma isolata, potranno essere concessi previa acquisizione di copia registrazione sanitaria (ex autorizzazione sanitaria).

Qualora le aree pubbliche, prima del termine fissato per il loro adeguamento, non siano ancora fornite di rete idropotabile, e di rete fognante e di allacci alla rete elettrica, si fa obbligo agli operatori di avere l'autonomia di energia elettrica (gruppo elettrogeno) e la riserva di acqua potabile con annessa vasca di raccolta.

I responsabili dell'attività di commercio effettuata su area pubblica dovranno procedere ad effettuare l'attività di autocontrollo nel rispetto dei principi e delle procedure HACCP stabilite nel Regolamento CEE 852/2004;

L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita senza autonomia e/o collegamento alla rete elettrica ed idrica.

Tutti gli alimenti debbono essere sollevati da terra, nonché etichettati e accompagnati da relative fatture e/o bolle di accompagnamento, al fine di avere una veloce ed efficace rintracciabilità.

Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il posteggio nel quale è stato autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie indicate nelle Leggi, Regolamenti ed Ordinanze emanate dal Ministero della Sanità; deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio o della riserva, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione.

Art. 11 – Vigilanza

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione di quanto disposto nel presente regolamento ed in particolare:

– vigila sulle modalità di accesso degli operatori nell'area mercatale, sul rispetto degli orari fissati dall'Ente e delle norme relative alla predisposizione dei banchi, alle modalità di vendita, alla corretta occupazione degli spazi autorizzati;

– E' incaricato della vigilanza della circolazione pedonale e veicolare e della esecuzione delle ordinanze sindacali relative ai divieti di sosta e di circolazione veicolare nelle aree interessate ed in quelle adiacenti al mercato stesso.

L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui al presente regolamento è effettuata da tutti gli organismi istituzionalmente preposti.

Art. 12 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale vigente (COSAP) e potranno subire variazioni dopo l'approvazione del presente Regolamento.

Il pagamento del canone, a partire dall'anno in corso, dovrà essere effettuato in una unica rata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il versamento avrà, quindi, validità per l'anno successivo. In caso di mancato pagamento l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca assegnando un termine di 10 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta.

Art. 13 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il funzionario del settore competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) il comportamento offensivo nei confronti dei clienti e degli altri operatori;
- c) l'abusiva estensione della superficie autorizzata;

d) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

L'eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario può riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare normalmente l'attività.

La sospensione *ad horas*, invece, può essere disposta dal Sindaco nel caso di comprovate esigenze di ordine pubblico o in caso di calamità. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 14 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- Il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga da parte del Comune per un periodo non superiore a sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
- Il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi nei mercati annuali ed ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, salvo casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art .5, comma 2, del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114;
- Il Comune per motivi di pubblico interesse può procedere alla revoca del posteggio; in tal caso, all'operatore, deve essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione un nuovo posteggio, individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera o in subordine, in altra area individuata dal Comune, sentite le associazioni di categoria.
- Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal dirigente del competente settore comunale, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15 - Decadenza della concessione del posteggio

Comporta la decadenza, il mancato pagamento della concessione o dello stesso canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 16 – Norme comportamentali

E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di disturbare con grida e schiamazzi e richiamare l'attenzione del pubblico con insistenti offerte di merce.

Gli operatori su aree pubbliche devono mantenere i loro banchi in buona e decorosa efficienza con le merci ben ordinate e convenientemente esposte, non ingombrare con ceste, sacchi, od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco.

E' fatto divieto di far sostare dietro o a fianco del banco di vendita, fatta eccezione per i banchi installati su automezzo, qualsiasi tipo di veicolo se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico della merce; operazione che dovrà essere effettuata con la maggiore rapidità possibile.

Non è consentito tenere intorno al banco di vendita scatole, casse od altri ingombri.

Il concessionario non può effettuare occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite per ogni posteggio.

E' fatto divieto di impegnare con i banchi, con merci, o con ceste e sacchi spazi riservati ad uscite di sicurezza o ad accessi ad abitazioni, nonché necessari per garantire il transito di mezzi diretti verso gli esercizi commerciali in sede fissa nonché dei mezzi di soccorso.

E' fatto obbligo ad ogni operatore, alla fine delle operazioni di vendita, di effettuare la raccolta dei materiali di imballaggio e/o confezionamento della propria merce, stoccandolo in modo appropriato e lasciando pulito il proprio posteggio. Le operazioni devono terminare entro le ore 14,00.

Qualora l'operatore ponga in vendita oggetti usati è fatto obbligo di darne notizia al pubblico mediante esposizione, in modo ben visibile di un apposito cartello contenente la dicitura: "*Vendita di cose usate*".

MERCATI

Art. 17 – Svolgimento dei mercati

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

L'istituzione di un nuovo mercato, la soppressione e lo spostamento sono disposti con deliberazione del Consiglio Comunale.

La periodicità, le aree, l'orario di svolgimento dei mercati, il numero, l'ampiezza e le particolarità dei posteggi, la loro dislocazione sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative.

Qualora nel "piano di viabilità" siano previste variazioni alla rete stradale attigua ai mercati saranno apportate le relative modifiche alla conformazione dell'area mercato.

Art. 18 – Orari e durata delle concessioni

Gli orari di svolgimento delle operazioni di allestimento e vendita saranno determinati con provvedimento sindacale.

La concessione di posteggio ha durata decennale, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee o stagionali, feste, ferie promozionali eccezionali, mercati straordinari.

Art. 19 - Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio

Per effetto di quanto dispone l'art. 41 della L.R. 1/2000, nel Comune in cui ha sede il mercato, la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione viene rilasciata dal funzionario responsabile dell'Ufficio Commercio a seguito di bando comunale da pubblicarsi sul BURC .

La domanda di assegnazione, a pena di inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R.C.

Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento lo comunica al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.

L'assegnazione della concessione decennale di posteggio e della relativa autorizzazione, avverrà secondo i seguenti criteri:

- Richieste di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazioni di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purché il numero di posteggi non superi le sette unità;
- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;

- Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa, attestata dal Registro delle Imprese;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
- Istanza presentata da imprenditrice donna;
- Ordine cronologico di presentazione della domanda per le domande spedite a mezzo posta, la data di presentazione è quella del timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante; mentre per quelle consegnate direttamente al Comune, la data è quella del timbro protocollo apposto dall'Ufficio ricevente.
- Numero familiari a carico;
- Anzianità del richiedente;
- Presenza nel nucleo familiare di diversamente abili.

(Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.)

L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dal Comando di Polizia Municipale.

Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.

Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Art. 20 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non Assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato, ore 8,00, per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore (spuntista) con annotazione sugli appositi registri di rilevazione delle presenze.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 41, comma 12, della Legge Regionale 1/2000, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.

Art. 21 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento gestionale a soggetto esterno.

Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

Al servizio di vigilanza annonaria è delegata la Polizia Municipale, che provvede inoltre alla registrazione delle presenze ed alla compilazione della graduatoria annuale. La registrazione delle presenze può essere effettuata, eventualmente, anche da un operatore comunale appositamente delegato. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato.

In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, ecc..) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Il Comando di Polizia Municipale segnala l'elenco dei posteggi liberi (per rinuncia dell'operatore, in caso di decadenza della concessione, oppure perchè ancora non assegnati) ai mercati e fiere, all'Ufficio Commercio che provvederà ad emettere i bandi di concorso per la migliona.

Art. 22 - Classificazione dei mercati

I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 35, comma 2, della legge regionale 1/2000.

I mercati sono così classificati:

- a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
- b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
- c) mercati con periodicità non giornaliera;
- d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
- e) fiere-mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali etc;
- f) sagre.

Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 23 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

Art. 24 - Gestione del registro delle presenze maturate

Il registro delle presenze è aggiornato:

- a) alle date del 1° giugno, ai fini dell'assegnazione dei posteggi in concessione decennale;
- b) al mercato antecedente, agli effetti dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi.

Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze.

Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2000, la mancata presenza per 3 anni consecutivi in un mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 19, commi 3, 4 e 5.

Art. 25 - Gestione presenze e assenze degli assegnatari di posteggio

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 lett. B) del Decreto Legislativo n. 114/98, non si considerano:

- a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempre che gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
- b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
- c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.

È invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato.

I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 30° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.

Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.

Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

Art. 26 - Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione

E' assegnato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando:

- a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
- b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
 - l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.

Art. 27 - Disposizioni in materia di subingresso

Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, è consentita la continuazione dell'attività sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione di regolare richiesta di subingresso nell'autorizzazione e nell'eventuale relativo contratto di concessione del suolo pubblico.

Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa presentazione di specifica comunicazione, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali e senza necessità di preventiva intestazione del titolo, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa. È fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

Art. 28 - Spostamenti di posteggi per miglioria

L'assegnazione nei mercati di posteggi che si rendono per qualsiasi causa liberi, è effettuata in primo luogo, a favore di coloro che, già titolari di concessione decennale nel mercato, intendano migliorare le caratteristiche economico-commerciali del proprio posteggio contestualmente rinunciato.

Nell'ipotesi di posteggi liberi, il responsabile del servizio dà notizia agli operatori del mercato sulle modalità di presentazione delle istanze, mediante affissione di avviso nell'Albo Pretorio e con ogni mezzo ritenuto idoneo e gli interessati, possono inoltrare domanda scritta, entro i successivi 15 giorni, indicando il nuovo posteggio che vorrebbero occupare.

I criteri per l'istituzione della graduatoria per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato sullo specifico posteggio del soggetto richiedente;
- b) ordine cronologico di presentazione delle domande;

I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.

Nel caso in cui a seguito dello spostamento di posteggio per miglioria rimangano posteggi liberi, il Comune, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria, può adottare provvedimento per la soppressione dei posti resisi liberi ovvero darne comunicazione alla Regione Campania.

Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni inerenti l'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

Gli spostamenti per miglioria riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli sono effettuati su richiesta dei soggetti interessati, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:

- 1) maggiore anzianità di mercato;
- 2) ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 29 - Scambio consensuale dei posteggi

È ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al comma 9 dell'art. 41 della Legge Regionale n. 1 del 2000.

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:

- a) il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
- b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art. 30 - Ampliamento del posteggio

L'ampliamento dei posteggi può avvenire:

- a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore o degli operatori contigui, sempreché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
- b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione.

L'ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile:

- a) è attuato su richiesta degli operatori interessati, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di mercato;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande;
- b) è concesso, di norma, sempreché detto ampliamento non arrechi pregiudizio alle condizioni di cui al comma 1.

L'acquisizione, qualora interessi più di un operatore, di un posteggio contiguo ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:

- a) costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, di tipo societario, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende;
- b) acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a), del ramo d'azienda atto a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio.
- c) rinuncia dei titoli acquisiti a favore del Comune, finalizzata all'ampliamento dei posteggi contigui interessati, da prodursi contestualmente alla richiesta di subingresso.

PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 31 - Definizioni ed autorizzazione all'esercizio

Si considera imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Si considerano altresì imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Gli imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29.12.1993 n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di cui al precedente comma 4, oltre alle indicazioni del richiedente, deve contenere l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi di ubicazione dell'azienda, la

specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

Alla vendita diretta esercitata dagli operatori di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.3.1998 n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 lett. d) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal punto 8 dell'art. 4 del D. Lgs. 18.5.2001 n. 228.

Art. 32 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

I posteggi riservati ai produttori agricoli non possono superare il quattro per cento nei mercati ed il sei per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti.

Il precedente comma non si applica ai mercati ed alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

Qualora il numero di posteggi agricoli risulti eccedente rispetto alla percentuale del 4 per cento indicata nel comma 1, si procede alla soppressione dei posteggi medesimi, riservando gli spazi resisi disponibili nell'ordine:

- a) alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato;
- b) all'ampliamento di posteggi riservati ai produttori agricoli e regolarmente concessionari, semprechè i rispettivi concessionari ne abbiano interesse fino ad una superficie massima complessiva di 80 mq.;
- c) all'ampliamento dei posteggi esistenti o all'istituzione di nuovi posteggi destinati al commercio su aree pubbliche;

Art. 33 Assegnazione in concessione decennale dei posteggi riservati ai produttori Agricoli

L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata in relazione alle disposizioni di cui all'art. 41 comma 7 della legge regionale Campania n. 1/2000 dando priorità nell'ordine ai seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato semprechè rilevate o documentabili;
- b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere presso il proprio fondo o in altro luogo la propria produzione agricola;
- c) aziende agricole aventi sede nel Comune di San Pietro al Tanagro;
- d) aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;
- e) aziende agricole aventi sede nei comuni limitrofi;
- f) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ma, unicamente, la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma con cadenza semestrale, assegnando un periodo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

La graduatoria redatta viene affissa all'albo pretorio per 10 giorni entro il quale è possibile da parte degli interessati presentare eventuali osservazioni.

L'ufficio, decorsi i dieci giorni, comunica l'assegnazione dei posteggi richiesti, fino alla copertura dei posti disponibili. Gli assegnatari di posteggio entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'avviso

devono far pervenire a mezzo raccomandata o con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro al Tanagro, la dichiarazione di accettazione pena la decadenza del diritto.

L'operatore collocato utilmente in graduatoria ha diritto ad ottenere la concessione del posteggio, di quello indicato nella domanda, se disponibile, o in mancanza, di un altro il più possibile simile a quello richiesto a scelta dell'interessato seguendo l'ordine della graduatoria

Non è ammessa la possibilità per il produttore agricolo di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.

Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, non sono accoglibili.

L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato e a seguito di istituzione di nuovo mercato, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando il limite di un solo posteggio nello stesso mercato.

L'assegnazione dei posteggi per la vendita della produzione agricola può avere in relazione alla stagionalità cui questa è soggetta, validità limitata ad uno o più periodi dell'anno ed in tal caso le presenze sono calcolate in proporzione a detta validità.

Le norme del presente regolamento trovano applicazione anche per i produttori agricoli se e in quanto compatibili.

Art. 34 - Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi riservati ai produttori agricoli

I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente sulla base dei criteri di cui all'art. 20 comma 1 del presente regolamento.

Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma, i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.

La procedura di assegnazione ha inizio decorsi 30 minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 35 – Posteggi isolati

In occasione della Festività dei Santi e della Commemorazione dei Defunti vengono istituiti n° 1 (uno) posteggi isolati per un massimo di gg. 5 (dal 29.10 al 02.11), nel tratto stradale di Viale della Rimembranza adiacente il cimitero, nel rispetto delle norme relative alla circolazione stradale.

L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite richiesta ed i posteggi verranno assegnati, agli aventi diritto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, che potranno essere presentate a partire dal 01 ottobre di ogni anno.

FIERE

Art. 36 - Classificazione delle fiere

Le fiere sono così classificate:

a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 4 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- per settori merceologici;
 - per specializzazioni merceologiche;
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
- c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
- In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
- Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
- a) settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 37 - Localizzazione, caratteristiche dimensionali, giorni e orari di svolgimento

Le Fiere nel Comune di San Pietro al Tanagro, a far data dalla data di esecutività del presente atto, sono ubicate nelle seguenti località:

Fiera di “**SAN GIUSEPPE**”: viale della Rimembranza

Giorno di svolgimento: 19 marzo

Numero totale dei posteggi n. 80

Tipologia della struttura: Posteggi su area scoperta

Fiera di “**SANTA MARIA**”: S.R. n. 426 già via della Sorgente.

Giorno di svolgimento: 15 agosto

Tipologia della struttura: posteggi su area scoperta

Numero totale dei posteggi n. 103

Art. 38 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

Il Comando di Polizia Municipale dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.

È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 39 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Ai sensi della Legge Regionale 1/2000, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:

- maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera.

A parità di presenze, dalla maggiore anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, che potrà essere autocertificata. Le presenze non effettive non danno luogo a priorità.

Le domande di richiesta di posteggio, redatte in carta legale, dovranno pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando Comunale a mezzo di raccomandata AR oppure consegnata direttamente. Ai fini della presentazione farà fede la data di spedizione della raccomandata A.R. Se consegnata a mano, la data di registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

Le domande dovranno essere redatte su apposita modulistica predisposta dal Comando di Polizia Municipale specificando dettagliatamente il tipo di merce commercializzata. Nel caso di settore alimentare è obbligatorio allegare in copia l'atto autorizzativo del negozio mobile e/o banco temporaneo. Al fine di diversificare e preservare i diversi eventi commerciali, sono consentiti unicamente le seguenti merceologie affini storicamente alle fiere: giocattoli, prodotti dolciari e frutta secca, prodotti di antiquariato, giochi a premi, libri, prodotti d'artigianato, souvenir locali. Altresì, nella misura del 10 % del numero totale dei posteggi delle singole fiere, è consentita la vendita di prodotti di gastronomia (panini, ecc.).

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi sarà affissa all'Albo pretorio della sede municipale almeno 15 giorni prima dalla data relativa all'inizio della fiera. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

Nel periodo immediatamente antecedente allo svolgimento della fiera e comunque in data successiva a quella della pubblicazione della graduatoria sarà comunicato agli operatori, nei termini e modi di legge:

- il posteggio assegnato,
- i versamenti da effettuare,
- il giorno e l'orario in cui può essere ritirato il permesso.

La concessione del posteggio dovrà essere ritirata personalmente dal titolare o suo delegato munito di documento di riconoscimento e in essa sarà indicato l'orario di inizio occupazione,

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.

Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno stesso della manifestazione, sono comunque considerati ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno fra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio,

Al controllo e alla messa in atto di quanto previsto ai precedenti comma 5 e 6 provvederà il Comando di Polizia Municipale.

Art. 40 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

Art. 41 - Concessione per feste, sagre e manifestazioni varie.

Può essere rilasciata, per un massimo di 4 gg. a lato o all'interno dello spazio concesso per la manifestazione, purché costituisca minima parte dell'attività prevista dal programma e non sia riconducibile a fiera promozionale. Tali concessioni verranno rilasciate, di norma, previa

presentazione da parte di soggetti privati o da parte del Comune di specifici progetti nei quali debbono essere quanto meno evidenziati:

- a) finalità dell'iniziativa;
- b) specializzazioni merceologiche interessate;
- c) spazi richiesti e loro localizzazione;
- d) modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;
- e) elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l'ammissione.

Le suddette manifestazioni possono essere organizzate e patrocinate dal Comune con apposito atto, in tal caso l'ufficio comunale può gestire direttamente le assegnazioni delle concessioni temporanee.

FIERE PROMOZIONALI – FIERE MERCATO

Art. 42 - Fiere promozionali

Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Possono partecipare tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, le aziende agricole, le associazioni regolarmente costituite anche se non esercitano attività commerciale in modo professionale ma vendono beni in modo del tutto sporadico ed occasionale, gli artigiani nonché i soggetti che intendono esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico/archeologico, purché non superino la misura massima del 40 per cento dei posteggi da assegnare.

Alle fiere promozionali si applicano i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di cui all'art. 41 della L.R. n. 1/2000.

La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a soggetti terzi.

Art. 43 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Ai sensi della L.R. n. 1/2000, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:

1. Maggiore numero di presenze effettive nella Fiera;
2. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
3. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferite alla data di spedizione delle stesse.

I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'Albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 (novanta) giorni dallo svolgimento della Fiera.

I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'art. 41 della L.R. n. 1/2000. Oltre a quanto previsto al comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente.

I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto. In conformità alla Legge Regionale n. 1/2000, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

Art. 44 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi del comma 13 della Legge Regionale 1/2000, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Art. 45 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

Art. 46 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti.

Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

Art. 48 Determinazione degli orari

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, secondo l'art. 11 del D. Lgs. n.114/1998 .

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49- Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Art. 50 - Concessioni temporanee

Le concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:

- a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici locali, per la quale possono essere autorizzati anche produttori agricoli, salvo l'effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali per i quali vale quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere:

- a) per posteggio singolo;
- b) per feste, sagre e manifestazioni varie;
- c) stagionale.

Qualora la manifestazione assuma carattere di fiera promozionale, tenuto conto delle dimensioni più o meno ampie di essa e della previsione della sua reiterazione annuale, si applicano gli articoli specifici del presente Regolamento.

Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità delle iniziative in cui si colloca. In tal caso è subordinata l'efficacia della concessione alla vendita di determinati articoli.

La concessione temporanea può essere rilasciata ad esercenti il commercio su aree pubbliche o private già autorizzati, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98, agricoltori in possesso di autorizzazione ex l. 59/63.

Può essere rilasciato anche un unico atto al soggetto organizzatore con il numero di punti vendita ammessi e le eventuali prescrizioni.

È consentito non rimuovere le strutture installate a fine giornata. In tale caso sarà corrisposta la tassa per l'effettiva occupazione.

La concessione è rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste, anche fuori dei posteggi e delle aree individuati dal piano comunale.

Art. 51 - Bandi Comunali

Il Bando Comunale per le Fiere, per i Mercati e per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà essere redatto secondo quanto indicato dalla normativa vigente.

Art. 52 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Art. 53 – Sanzioni

In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998.

In particolare: per le violazioni di cui al presente art. l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Le violazioni al presente Regolamento, per le quali non è stata già predeterminata la sanzione amministrativa pecuniaria, sono determinate con una sanzione che va da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00, così come stabilito dall'art. 16 della Legge 16.01.2003 n. 3. L'Organo di accertamento in sede di redazione del verbale di contestazione dell'illecito amministrativo è l'Autorità competente ex art. 17 Legge 689/91.

Art. 54 - Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 55 - Disposizioni transitorie

Tutte le difformità fra stato attuale e previsione regolamentare saranno colmate nel triennio di validità del Piano con atti a cura del Funzionario Responsabile.